

n.11655/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Eugenio Carmine Labella all'udienza del 20/02/2020 tenuta a Bari ha pronunciato - mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella presente controversia individuale di lavoro,

tra

MESSINA LEOPOLDO -c.f.MSSLLD71P05H703B, con l'assistenza e difesa dell'avv. CASALINI FABIO -c.f. CSLFBA68B16A662T, nonché dell'avv. FELICINI ROSA -c.f. FLCRSO71D60A662A;

-parte ricorrente-

e

PRIMA FILA S.R.L. -con l'assistenza e difesa dell'avv. CARDANOBILO FABIO -c.f. CRDFBA81S05A662B, nonché dell'avv. DE SANTIS ANNAMARIA -c.f. DSNMNR76L66A662L;

-parte resistente-

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e deduzioni nei verbali di udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. - La domanda attorea - finalizzata ad ottenere, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo dal 16/03/2010 al 19/11/2012 (escluso il periodo di assenza dal 23/09/2010 all'11/06/2011 dopo l'infortunio) con l'espletamento delle mansioni e l'osservanza degli orari dedotti in ricorso, la condanna della società convenuta a pagare in favore



della parte ricorrente la somma complessiva di Euro 35.254,13 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con le decorrenze prescritte dalla legge - è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono.

II. - L'odierno ricorrente ha agito al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dall'applicazione di istituti contrattuali che presuppongono il preventivo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

II.1. - A tale riguardo, occorre evidenziare che tra le parti è sorta contestazione, non sulla natura del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le stesse, bensì sulla effettiva durata del rapporto lavorativo (pure specificata in ricorso) con le mansioni e l'inquadramento professionale menzionati nelle buste paga consegnate dall'ex datore di lavoro e, quindi, sugli importi da quest'ultimo dovuti in rapporto alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa effettivamente espletata dal ricorrente rispetto a quelli già erogati in favore dello stesso lavoratore e conteggiati sulla base di quanto risultante dai rapporti contrattualmente formalizzati.

II.2. - In particolare, a fondamento delle sue pretese economiche il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta, espletando diverse mansioni (cameriere, portiere notturno, receptionist e assistente di direzione) sempre presso la stessa struttura 'Alma Resort', sita in Acquaviva delle Fonti (BA) s.p. Santeramo in Colle Km. 5; che il rapporto lavorativo non era stato correttamente formalizzato; che, pertanto, non erano stati regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali; che non era stato rispettato il CCNL di categoria applicabile (settore turismo - pubblici esercizi); che dal 16/03/2010 al 22/09/2010 aveva lavorato con



mansioni di cameriere di sala (IV livello del CCNL di categoria); che, invece, dal 23/09/2010 all'11/06/2011 non aveva lavorato, in quanto, dopo un periodo di malattia, era rimasto disoccupato; che dal 12/06/2011 al mese di gennaio 2012 aveva ripreso l'attività lavorativa senza regolare assunzione, espletando le mansioni di portiere notturno (riconducibile al III livello del CCNL di categoria turismo - pubblici esercizi); che dal mese di gennaio 2012 al 19/11/2012, aveva espletato le mansioni di receptionist e assistente di direzione (inquadabile nel III livello del CCNL di categoria settore turismo - pubblici esercizi); che durante i predetti periodi lavorativi, aveva osservato i seguenti orari di lavoro: dal 16/03/2010 al 22/09/2010 dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00 (trattenendosi quasi sempre sino alle 22:00), con un giorno di riposo settimanale variabile, percependo una retribuzione mensile di Euro 800,00; dal 12/06/2011 al mese di gennaio 2012 dal lunedì alla domenica dalle ore 21:00 alle ore 8:00, con un giorno di riposo settimanale variabile, percependo una retribuzione mensile di Euro 1.200,00; dal mese di gennaio 2012 al 19/11/2012 dal lunedì alla domenica dalle ore 14:00 alle ore 02:00 (trattenendosi anche fino alle 03:00), con un giorno di riposo settimanale variabile, percependo una retribuzione mensile di Euro 1.200,00; che era stato assoggettato alle direttive impartitegli dal direttore di sala e da ZINGARIELLO Giacomo (amministratore e legale rappresentante della società convenuta); che non aveva percepito alcunché a titolo di TFR, 13^a e 14^a mensilità, lavoro straordinario, notturno, permessi e ferie non goduti; che non gli erano state consegnate le buste paga né i modelli CUD relativi agli anni 2011 e 2012; che gli erano state consegnate soltanto le buste paga di maggio e settembre 2010 mentre gli importi percepiti non erano corrispondenti a quelli in esse indicati; che aveva diritto, in applicazione del CCNL settore turismo-pubblici esercizi di cui invocava l'applicazione anche ai sensi dell'art.36 Cost., alla somma complessiva di Euro 35.254,13 a titolo di differenze retributive per le causali sopra specificate; che aveva richiesto (invano) il pagamento della somma



rivendicata con missive del 26/11/2012 e del 20/05/2013; che aveva esperito (senza esito alcuno) il tentativo di conciliazione.

II.3. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente, deducendo, innanzi tutto, che il ricorrente aveva lavorato dal 24/04/2010 al 23/09/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato *part-time* 75%, con qualifica e mansioni di cameriere ed inquadramento nel 4° livello del CCNL di categoria (all.1 del fascicolo di parte resistente); che aveva espletato la sua attività lavorativa presso la sala ricevimenti 'Polvere delle Rose' sita in Corato, come evincibile dalla circostanza che soltanto nel mese di gennaio 2011 aveva acquisito dalla 'Parco La Fenice s.r.l.' il ramo d'azienda afferente all'attività di ristorazione, albergo e sala ricevimenti esercitata in Acquaviva delle Fonti con insegna 'Alma Resort' (all.8 del fascicolo di parte resistente); che il ricorrente aveva osservato il seguente orario lavorativo: n.5 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, distribuite in tre turni di servizio (8/13; 13/18; 18/22); che il ricorrente aveva usufruito nel mese di settembre 2010 e sino alla data di cessazione del rapporto lavorativo di un periodo di astensione dal servizio per malattia; che il ricorrente aveva percepito tutto quanto allo stesso spettante in ragione dell'attività lavorativa effettivamente espletata come documentato dalle buste paga (all.3 del fascicolo di parte resistente) e dagli assegni consegnatigli (all.4 del fascicolo di parte resistente); che il ricorrente aveva percepito dall'11/10/2010 all'11/06/2011 il trattamento di disoccupazione; che il ricorrente non aveva ripreso a lavorare alle sue dipendenza con decorrenza dal 12/06/2011, bensì soltanto con decorrenza dal 12/06/2012, allorquando venne regolarmente assunto con un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato *part-time* (24 ore settimanali), sino al 31/10/2012 con qualifica e mansioni di receptionist ed inquadramento nel 5° livello del CCNL turismo-pubblici esercizi (all.5 del fascicolo di parte resistente); che il ricorrente aveva osservato il seguente orario di lavoro: dal



lunedì alla domenica con la previsione di un giorno di riposo settimanale ed orario flessibile articolato in vari turni (10/13; 16/21; 14/22; 10/18) in base alle effettive esigenze aziendali; che il ricorrente era stato retribuito in ragione dell'attività lavorativa concretamente espletata in conformità a quanto documentato nelle buste paga (all.6 del fascicolo di parte resistente).

III. - All'esito dell'espletamento dell'istruttoria testimoniale, si ritiene che, superando le risultanze documentali offerte dalla parte datoriale (con riferimento alla durata dei rapporti di lavoro, alle mansioni effettivamente espletate ed all'orario lavorativo in concreto osservato - si vedano il modello CUD 2011, l'estratto assicurativo, le buste paga, la lettera di assunzione del 12/06/2012 e il modello UNIFICATO lavoro all.ti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del fascicolo di parte resistente), il ricorrente ha provato di aver lavorato alle dipendenze della società resistente: 1) nel periodo dal 16/03/2010 al 22/09/2010 con rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno, espletando le mansioni di cameriere (ricongducibili al 4° livello del CCNL Turismo e pubblici esercizi); 2) nel periodo dal 12/06/2011 al 31/12/2011 con rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno (per sei giorni a settimana con osservanza dell'orario di lavoro dalle ore 22:00 alle ore 08:00), espletando le mansioni di portiere notturno (ricongducibili al 3° livello del CCNL Turismo e pubblici esercizi per sei giorni a settimana); 3) nel periodo dal 01°/01/2012 al 19/11/2012 con rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno (con osservanza limitatamente al periodo dal 12/03/2012 al 26/08/2012 dei turni di servizio di cui all'allegato 15 del fascicolo di parte ricorrente), espletando le mansioni di receptionist/portiere (ricongducibili al 3° livello CCNL Turismo e pubblici esercizi).

III.1. - Partendo, in ogni caso, dalle buste paga (riguardanti il periodo dal mese di aprile 2010 al mese di settembre 2010 e quello dal mese di giugno 2012 al mese di ottobre 2012 - all.ti 2 e 6 del fascicolo di parte resistente) occorre evidenziare che, anche nell'ipotesi in cui le predette buste paga avessero recato la



sottoscrizione del ricorrente "per ricevuta/quietanza" (mancante nel caso in esame), la sola firma delle buste paga da parte del lavoratore, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che si condivide, non avrebbe costituito prova in favore del datore di lavoro di aver erogato correttamente la retribuzione dovuta [cfr. Cass. Sentenza n. 14411 del 30/06/2011: «...non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga. (v. in tal senso Cass., sez. lav., 14/07/2001, n.9588)»]. In altri termini, la mera sottoscrizione apposta dal lavoratore in calce alla busta paga, sebbene "per ricevuta e quietanza" non è sufficiente da sola a dimostrare la assoluta veridicità di quanto in essa indicato sia con riferimento alla rispondenza della retribuzione indicata a quanto effettivamente percepito sia con riferimento, nella specie, alle ore di lavoro effettivamente espletate, in quanto non ha alcuna efficacia confessoria.

Tuttavia, l'onere probatorio della non corrispondenza dei prospetti alla reale situazione di fatto, incombe esclusivamente sul lavoratore.

In particolare, con riguardo al lavoro straordinario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.3714 del 2009], «...è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)».



Tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario di lavoro concordato quale fatto costitutivo della pretesa azionata.

Ne consegue che il lavoratore che agisce a tal fine in giudizio, è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.

Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'"*an*", di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro, ovvero del "*quando*" i limiti di orario di fatto siano stati superati (cfr. Tribunale di Bari, sez. lavoro sentenza 23 gennaio 2014, n.535).

III.2. - Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente ha trovato parziale conferma all'esito dell'audizione dei testimoni (comuni ad entrambe le parti) SAVINO LUCREZIA e SERINO FRANCESCO, la cui attendibilità è fuori discussione, in quanto non hanno alcun interesse (neppure di fatto) all'esito del giudizio anche in ragione del fatto che non hanno intentato alcuna causa contro la società resistente neanche in data successiva alla cessazione del rapporto lavorativo.

III.3. - In particolare, la testimone SAVINO LUCREZIA, a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato nel periodo oggetto di causa (precisamente dall'anno 2004 all'anno 2013) presso la struttura sita in Acquaviva delle Fonti denominata 'Alma Resort' e gestita dalla società convenuta, ha riferito testualmente: "Con riferimento alla circostanza sub 1)¹ del ricorso confermo integralmente e preciso che durante l'arco temporale dal 16/03/2010 al 19/11/2012 ho sempre visto lavorare il signor

¹ "1) è vero che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società "Primafila s.r.l.", cod.fisc. 06673860729, con sede in Bari alla Via G. Petroni 128, svolgendo le mansioni di cameriere, portiere notturno, receptionist e assistente direzione, presso il complesso Alma Resort sito in Acquaviva delle Fonti (Ba), s.p. Santeramo in Colle, km 5, dal 16/03/2010 al 19/11/2012?"



Messina presso il complesso 'Alma Resort'. Preciso che alle dipendenze della Prima Fila io ho svolto mansioni di addetta alle pulizie, lavapiatti, eccetera. Preciso di non aver mai avviato azioni giudiziali e/o stragiudiziali nei confronti della società resistente. Preciso che per tutto il rapporto di lavoro non sono mai stata regolarizzata, tranne che negli ultimi sei mesi di svolgimento dell'attività lavorativa. Ricordo che il signor Messina ha svolto le mansioni di cameriere, ma non ricordo in quale periodo. Nulla so in ordine alla retribuzione percepita dal signor Messina. Io ho percepito nel periodo in cui ho lavorato una retribuzione parametrata ai turni di lavoro che differivano dal periodo estivo a quello invernale. Preciso che durante il periodo invernale, osservando principalmente il turno di mattina, percepivo all'incirca Euro 600,00 mensili. D'estate, invece, osservando principalmente il turno pomeridiano, la retribuzione era all'incirca di Euro 1000,00. Nel corso degli ultimi due anni, lavorando per circa tre giorni a settimana, percepito una retribuzione di Euro 300,00 mensili. Con riferimento alla circostanza sub 4)² del ricorso, confermo integralmente quanto mi viene letto. Preciso che i camerieri che venivano alle 9.00 non era[no] suscettibili di sostituzione o turnazione ed andavano via alle ore 21.00/22.00, compreso il signor Messina. Ricordo che il signor Messina ha svolto le mansioni di portiere notturno presso il complesso 'Alma Resort', ma non ricordo il periodo esatto. Nulla posso riferire in ordine alla circostanza sub 6)³ del ricorso introduttivo. Confermo la circostanza sub 7)⁴ del ricorso, in quanto io vedevo personalmente il signor Messina arrivare alle 21.00 ed andar via alle ore 8.00. Preciso che, in qualità di portiere notturno, il signor Messina sostava nella reception e si

² "4) è vero che, nel periodo in cui il ricorrente ha svolto l'attività di cameriere di sala ha osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 21:00, intrattenendosi anche sino alle 22:00, con un giorno di riposo settimanale?"

³ "6) è vero che, nel periodo in cui il Messina ha svolto l'attività di portiere notturno, ha percepito una paga mensile pari ad E 1.200,00?"

⁴ "7) è vero che, nel periodo in cui il ricorrente ha svolto l'attività di portiere notturno, ha osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 21:00 alle ore 08:00?"



aggirava per la struttura controllandola. Con riferimento alla circostanza sub 8)⁵ nulla posso dire con precisione in ordine all'arco temporale in cui il Messina ha svolto le mansioni di receptionist; tuttavia ricordo che nell'ultimo anno del rapporto lavorativo intrattenuto dal Messina con la Prima Fila srl, quest'ultimo ha svolto le mansioni di receptionist e assistente alla direzione; preciso di aver visto il Messina accompagnare le coppie in visita della struttura. Nulla posso dire in ordine alla circostanza sub 9)⁶ del ricorso. In ordine alla circostanza sub 10)⁷ non posso riferire con precisione con riguardo all'orario di lavoro svolto dal Messina, ma posso dire quando io svolgevo il turno pomeridiano vedevo il Messina arrivare alle 14.00 e, allorquando io finivo il turno intorno all'1.00, il Messina era ancora in struttura. Nulla so in ordine alla circostanza sub 11)⁸ del ricorso. Posso dire solo di aver visto qualche volta il sig. Messina parlare con i sigg.ri Zingariello ed Ariani. Preciso che il sig. Zingariello Giacomo ed Ariani Michele erano i datori di lavoro sia miei che del sig. Messina Leopoldo. Nulla so in ordine alla ragione per la quale il sig. Messina a far data dal giugno 2012 ha svolto mansioni di receptionist".

Anche la deposizione dell'altro testimone SAVINO FRANCESCO, a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato alle dipendenze della Prima Fila s.r.l. nel periodo oggetto di causa (precisamente dal mese di aprile 2010 al mese di giugno 2013), ha dato parzialmente riscontro alla versione dei fatti offerta dal ricorrente, avendo testualmente dichiarato:

⁵ "8) è vero che da Gennaio 2012 al 19/11/2012 il sig. Leopoldo Messina ha lavorato per la Prima Fila s.r.l., presso l'Alma Resort in Acquaviva delle Fonti (Ba), s.p. Santeramo in Colle, km 5 nella qualità di receptionist e assistente direzione?"

⁶ "9) è vero che nel periodo il cui il ricorrente ha svolto l'attività di receptionist e assistente direzione ha percepito una paga mensile pari ad E 1.200,00?"

⁷ "10) è vero che nel periodo in cui il ricorrente ha svolto l'attività di receptionist e assistente direzione ha osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 14:00 alle ore 02:00, trattenendosi anche sino alle 03:00?"

⁸ "11) è vero che durante l'intero rapporto di lavoro il ricorrente ha ricevuto ordini e disposizioni sullo svolgimento della propria prestazione lavorativa dal direttore di sala dell' Alma Resort, dal sig. Zingariello Giacomo e dal sig. Ariani Michele?"



"...posso riferire che qualche giorno dopo la mia assunzione alle dipendenze della Prima Fila srl presso la struttura 'Polvere delle Rose' sita in Corato, il sig. Messina ha anch'egli cominciato a lavorare presso codesta struttura; posso dire di averlo visto all'incirca quattro o cinque volte in quanto successivamente è stato trasferito ad 'Alma Resort' in Acquaviva e qui so che ha lavorato sino a quando non ha subito un infortunio. Posso dire che il sig. Messina svolgeva le mansioni di cameriere. Nulla so in ordine alla retribuzione percepita dal Messina, ma posso dire che io ero regolarmente retribuito con una busta paga dell'importo di circa 1200,00-1300,00 euro mensili. Con riferimento all'orario di lavoro posso dire che nelle giornate in cui c'era un banchetto nuziale, l'orario di lavoro era dalle 9.00 sino alle 21.00/22.00, l'orario di fine lavoro era variabile in relazione alla fine del matrimonio. Nelle giornate in cui non c'era il matrimonio, si osservava un turno di lavoro 'spezzato'; non ricordo con precisione gli orari. Si lavorava per sei giorni alla settimana con uno di riposo (...) nel 2011 il sig. Messina è ritornato a lavorare presso la struttura 'Alma Resort', ma non ricordo in quale periodo, tanto posso dire in quanto nel mese di luglio 2011 sono stato trasferito da 'Polvere delle Rose' in Corato ad 'Alma Resort' in Acquaviva. In ordine alla circostanza sub 5)⁹ del ricorso introduttivo posso dire che il Messina ha svolto attività di portiere notturno presso il complesso 'Alma Resort' in Acquaviva e tanto per quanto di mia conoscenza allorquando è rientrato a lavoro dopo l'infortunio. In ordine all'orario di lavoro posso dire che il Messina prendeva servizio intorno alle 21.00/22.00 e andava via la mattina all'incirca alle 7.00/8.00 a seconda dell'arrivo della persona che gli dava il cambio. Nulla so in ordine alla retribuzione del Messina (...) nel corso dell'anno 2012, non ricordo a far data da quale mese, il sig. Messina ha

⁹ "5) è vero che in data 12/06/2011, il sig. Messina ha ripreso l'attività lavorativa sempre alle dipendenze di Prima Fila s.r.l. presso il complesso di Alma Resort di Acquaviva delle Fonti (Ba), s.p Santeramo in Colle, lcm 5, senza regolare assunzione, con mansione di portiere notturno sino al mese di Gennaio 2012?"



svolto mansioni di receptionist. Ricordo che il rapporto di lavoro si è interrotto prima del periodo natalizio (...) posso riferire che l'orario di lavoro era organizzato in turni, in ragione del lavoro da svolgere. Allorquando c'era il banchetto nuziale, il turno pomeridiano oscillava dalle 14.00/15.00 e il Messina in tali occasioni andava via solo dopo che gli ospiti e il personale di sala lasciavano la struttura (...) Nulla posso dire in ordine alla regolarizzazione contrattuale del Messina. Nel periodo in cui il Messina ha svolto le mansioni di receptionist e assistente di direzione si occupava dell'accoglienza sia dell'hotel che della sala ricevimenti, faceva visitare la sala alle coppie e stipulava i contratti per il banchetto nuziale. Poteva capitava, quando non c'ero io o uno degli amministratori, che fosse il Messina ad occuparsi della riscossione dei pagamenti. Preciso che nel periodo aprile 2012 sino alla cessazione del rapporto, il Messina si era occupato delle mansioni inerenti alla mansione di receptionist. Confermo la circostanza sub 11) del ricorso introduttivo".

III.4. - Invece, si ritengono, per lo più, inattendibili e/o irrilevanti (con un'unica eccezione di cui si dirà oltre) le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni ARIANI MARIO e ARMAGNO ROCCO per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, il testimone ARIANI MARIO, oltre alla stretta parentela (fratello) che lo lega ad uno dei legali rappresentanti della società resistente (ARIANI MICHELE), ha dimostrato la sua inattendibilità, in quanto, avendo affermato che il ricorrente non aveva mai lavorato alla reception, ha reso dichiarazioni contrastanti con la stessa prospettazione difensiva di parte resistente, che, invece, nella sua memoria difensiva aveva dedotto che il ricorrente, sebbene con un'articolazione dell'orario lavorativo differente, aveva effettivamente espletato le mansioni di "receptionist" [punto 6) a pag.5 della memoria difensiva]. Né va trascurata la circostanza che il testimone Ariani Mario, in ragione delle mansioni espletate di "manutentore" non è stato in grado di riferire alcunché in merito alla turnazione osservata dal ricorrente. Tuttavia, la sua deposizione è particolarmente



rilevante con riguardo a quanto riferito in merito al diminutivo ("Dino"), con cui il ricorrente veniva chiamato sul posto di lavoro, in quanto dà riscontro a quanto riportato nelle "schede turni lavorativi dal mese di marzo al mese di agosto 2012" per il lavoratore "Dino" o "Dino Messina" (all.15 del fascicolo di parte ricorrente).

Altrettanto inattendibile è la deposizione del testimone ARMAGNO ROCCO, il quale nella sua qualità di "chef" dipendente della Prima Fila srl, ha riferito che il ricorrente aveva espletato sempre e soltanto le mansioni di cameriere, in evidente ed insanabile contrasto con la versione dei fatti offerta dalla stessa società resistente in merito all'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di receptionist nell'ultimo periodo del suo rapporto lavorativo.

Per quanto riguarda, infine, il corretto inquadramento professionale è sufficiente rimandare alla declaratoria del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi applicato dalla società resistente (all.16 del fascicolo di parte ricorrente).

In particolare, ai sensi dell'art.3 (Livelli) le mansioni di cameriere espletate dal ricorrente nel primo periodo del rapporto di lavoro sono riconducibili al 4° livello; mentre le mansioni di portiere notturno e receptionist/portiere espletate dal ricorrente nel secondo periodo sono riconducibili al 3° livello.

Invero, sono inquadrabili nel 5° livello soltanto i lavoratori che svolgono attività elementari come quelli dell'addetto alla portineria, in cui non può essere inquadrato il ricorrente, il quale in concreto, come riferito dai predetti testimoni, si era occupato dell'accoglienza degli ospiti (sia dell'hotel che della sala ricevimento), dell'accompagnamento delle coppie per la visita della sala ricevimenti (per le feste nuziali), della stipula dei contratti (relativi ai banchetti nuziali) e dell'incasso, in assenza dell'amministratore, dei pagamenti eseguiti dai clienti.

Alcuna prova, invece, è stata fornita dal ricorrente in merito al mancato godimento dei giorni di ferie e dei permessi maturati.



III.5. - Passando alla quantificazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive e TFR, occorre evidenziare che all'esito della CTU espletata in corso di causa - le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto ai quesiti formulati [«a) Quantifichi il CTU le differenze retributive (incluse 13^a e 14^a mensilità) e il TFR richiesti nel ricorso tenuto conto delle somme nette già percepite [come elencate ai punti 10., 11. e 12. del ricorso], distinguendo i seguenti periodi lavorativi: 1) dal 16/03/2010 al 22/09/2010 con rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno, mansioni di cameriere ed inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo e pubblici esercizi [da ritenersi già percepita la somma netta mensile di euro 800,00]; 2) dal 12/06/2011 al 31/12/2011 con rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno (per sei giorni a settimana con osservanza dell'orario di lavoro dalle ore 22:00 alle ore 08:00), mansioni di portiere notturno, inquadramento nel 3° livello del CCNL Turismo e pubblici esercizi per sei giorni a settimana [da ritenersi già percepita la somma netta mensile di euro 1200,00]; 3) dal 01°/01/2012 al 19/11/2012 con rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno (con osservanza limitatamente al periodo dal 12/03/2012 al 26/08/2012 dei turni di servizio di cui all'allegato 15 del fascicolo di parte ricorrente), mansioni di receptionist/portiere, inquadramento nel 3° livello CCNL Turismo e pubblici esercizi [da ritenersi già percepita la somma netta mensile di euro 1200,00]; b) Calcoli il CTU, gli interessi legali sulla sorte capitale delle somme spettanti per le causali di cui al punto a) di anno in anno rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle singole scadenze fino alla data di deposito della relazione scritta»] - è emersa la sussistenza in favore del ricorrente di un credito a titolo di differenze retributive e TFR pari ad Euro 25.127,14, inclusi interessi e rivalutazione monetaria calcolati fino al 31/05/2019 (si vedano le conclusioni rassegnate dal CTU a pag.10



della sua relazione scritta del 03/07/2019 ed i corrispondenti allegati).

III.6. - Pertanto, la parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma lorda complessiva di Euro 25.127,14 a titolo di differente retributive e TFR come quantificate dal CTU nella sua relazione scritta, inclusi interessi e rivalutazione monetaria calcolati fino al 31/05/2019, oltre agli ulteriori interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal 01°/06/2019 e sino al soddisfo.

IV. - Le spese processuali - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5200-26000) secondo valori calcolati in ragione della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di attività istruttoria testimoniale e CTU contabile - seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori costituiti anticipatari.

Analogamente le spese di CTU vengono poste, in via definitiva, a carico della parte resistente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma lorda complessiva di Euro 25.127,14 per le causali indicate in motivazione inclusi interessi e rivalutazione monetaria calcolati fino al 31/05/2019, oltre agli ulteriori interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal 01°/06/2019 e sino al soddisfo;

- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida complessivamente in Euro 3.200,00 per competenze professionali, oltre al rimborso



forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti anticipatari;

- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente;

- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bari, 20/02/2020

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)

